

STATUTO

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA

SCUOLA SUPERIORE PER MEDIATORI LINGUISTICI GONZAGA

Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n° 22/14 del 15/07/2014



Indice

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1
Istituzione della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici

Art. 2
Scopi e finalità della Scuola

TITOLO II – ORGANI E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA

Art. 3
Organi della Scuola

Art. 4
Comitato Tecnico Scientifico

Art. 5
Direttore della Scuola

Art. 6
Consiglio del Corso di Studio

Art. 7
Convocazione degli organi della Scuola e validità delle sedute

Art. 8
Sistema di Gestione della Qualità

TITOLO III – TITOLI DI STUDIO E DIRITTO ALLO STUDIO

Art. 9
Diritto allo studio

Art. 10
Titoli di studio

TITOLO IV – NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 11
Norme finali

Art. 12
Norme transitorie e di prima applicazione

Art. 13
Definizioni e acronimi

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Istituzione della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici

1.1 È istituita la Scuola Superiore per Mediatori Linguistici GONZAGA ai sensi del Decreto Ministeriale 10 gennaio 2002 n. 38 e del Decreto Direttoriale n. 1550 del 09/07/2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20/08/2015 n. 192.

1.2 La Fondazione UniverMantova, in conformità alla nota Ministeriale del 30 aprile 2003 protocollo n. 2253, attiva la Scuola Superiore per Mediatori Linguistici GONZAGA. Ai sensi dell'art. 2 del citato Decreto Ministeriale 38/2002, la Fondazione sarà il soggetto gestore della costituenda Scuola Superiore per Mediatori Linguistici GONZAGA.

1.3 Ai sensi dell'art. 2 comma 2 e dell'art. 3 comma 1 dello Statuto della Fondazione UniverMantova, la Scuola Superiore per Mediatori Linguistici GONZAGA costituisce, una struttura organizzativa di coordinamento della Fondazione alla quale è demandata la responsabilità delle attività di ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative e delle attività rivolte all'esterno ad esse correlate ed accessorie.

1.4 La Fondazione UniverMantova, ai sensi dell'art. 2 dello statuto vigente, promuove, mediante accordi con istituti di istruzione universitaria, italiani o stranieri, o con altri enti pubblici o privati, la costituzione sul territorio mantovano di un sistema universitario autonomo o collegato ad altre sedi universitarie. La Fondazione ha facoltà di sottoscrivere una convenzione con un Ateneo di riferimento a cui afferiscono docenti in possesso della professionalità e dei requisiti scientifici e didattici necessari e potrà dare l'avvio a progetti e iniziative nell'ambito della Mediazione linguistica. L'Ateneo si impegna a tutelare i caratteri del corso di studi superiori in Scienze della Mediazione Linguistica della sede di Mantova garantendone, per quanto di sua competenza, la tipicità, quale polo esclusivo sulle citate tematiche ovvero come polo di eccellenza di livello internazionale.

1.5 La Scuola Superiore per Mediatori Linguistici GONZAGA ha sede a Mantova (MN) in via Scarsellini n° 2.

Art. 2

Scopi e finalità della Scuola

2.1 La Scuola ha lo scopo di promuovere, a livello nazionale ed internazionale, lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnologica nelle discipline della Mediazione Linguistica, della Traduzione e dell'Interpretariato.

2.2 La Scuola garantisce il perseguimento di obiettivi di tutela della qualità della formazione e tratta l'attività didattica e di ricerca scientifica finalizzata a costruire una cultura di base e una forte formazione linguistica, sostegno fondamentale per qualsiasi attività di mediazione linguistica, interpretazione e traduzione. Trasferisce a tutti coloro con un forte interesse per lo studio delle lingue straniere le conoscenze e le metodologie di controllo specifiche nei campi della mediazione linguistica sia orale (interpretazione di conferenza) sia scritta (traduzione specialistica), completate da una preparazione culturale collegata alle lingue straniere studiate, nonché agli aspetti deontologici della professione, all'economia, al diritto, alla storia e alle dinamiche dei processi di comunicazione nell'ambito delle relazioni internazionali.

2.3 La Scuola si pone come obiettivo strategico la realizzazione del suo progetto formativo con un elevato standard qualitativo d'insegnamento, dove le diverse figure professionali da essa formate siano continuamente confrontate con le esigenze della crescita dell'integrazione economica, sociale e culturale tra le diverse aree del mondo, per far sì che le conoscenze trasmesse siano in grado di formare un professionista al passo con i tempi. In questo processo, considerando anche l'ampio ventaglio di conoscenze e di settori disciplinari coinvolti, affida un ruolo fondamentale alla progettualità dei Consigli di Corso di Studio che si riconoscono in questo progetto, rispetto ai quali la Scuola si pone come tavolo di discussione aperto e costruttivo e come organismo di coordinamento e di raccordo. In questi progetti, la Scuola, in linea con la politica generale espressa dalla Fondazione, incoraggerà e sosterrà le iniziative di innovazione e di miglioramento della didattica, finalizzate ad una migliore e più attuale definizione delle competenze del Mediatore Linguistico inteso nel senso più ampio, nello spirito sopra descritto.

2.4 La Scuola persegue gli obiettivi di qualità dell'attività di ricerca scientifica e il trasferimento delle conoscenze e dell'innovazione, in settorialità specifiche come in prospettive più interdisciplinari, in ambito nazionale e internazionale. In questi ambiti si prefigge di valorizzare il rapporto tra formazione e ricerca, l'interdisciplinarietà, l'interazione con il mondo culturale, sociale ed economico, sperimentando altresì nuovi percorsi formativi e nuovi modelli organizzativi e gestionali.

2.5 Per il conseguimento dei propri scopi, la Scuola promuove forme di collaborazione con Enti di cultura e ricerca, nazionali e internazionali, e con Istituzioni ed Imprese pubbliche e private. La Scuola promuove altresì apposite convenzioni ai fini di una collaborazione scientifica e didattica con Università e Scuole, italiane e straniere, per la realizzazione di attività culturali e formative necessarie per la preparazione professionale.

2.6 La Scuola promuove convenzioni con l'Università per la realizzazione di corsi di laurea magistrale appartenente alla classe LM-94 delle lauree magistrali in "Traduzione specialistica e interpretariato", di cui al Decreto Ministeriale 26 luglio 2007, N. 386, allegato 2, previo provvedimento autorizzativo disposto dal Direttore Generale del Servizio del Ministero, sentita la commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 3 del Decreto Ministeriale n. 38 del 10 Gennaio 2002. La responsabilità didattica dei corsi e il rilascio dei relativi titoli restano riservati all'Università con cui viene stipulata la convenzione.

2.7 La Scuola, quale espressione della sua vocazione internazionale, favorisce gli scambi culturali, la mobilità dei docenti e degli studenti ed il riconoscimento da parte degli organi didattici competenti dei loro curricoli didattici, secondo la normativa vigente.

2.8 La Scuola garantisce pari opportunità nell'accesso agli studi e al reclutamento di personale docente che va effettuato secondo procedure selettive improntate ai criteri della comparazione e della pubblicità della valutazione, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinione politica, di condizione personale e sociale.

2.9 La Scuola potrà essere dotata di centri di ricerca e di servizio con l'obiettivo di potenzia-

re uno o più dei settori scientifici trattati. I Centri costituiscono i fondamentali strumenti con cui la Scuola focalizza l'attenzione su problematici scenari didattici e proietta la comunità accademica verso nuovi orizzonti culturali. I Centri potranno essere costituiti in collaborazione con il mondo accademico esterno alla Scuola con apposite convenzioni o norme pattizie di natura privatistica, privilegiando il rapporto convenzionale con l'Università di riferimento.

TITOLO II

ORGANI E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA

Art. 3

Organi della Scuola

3.1 Sono organi della Scuola:

- il Comitato Tecnico Scientifico;
- il Direttore ed il Vicedirettore;
- i Consigli dei Corsi di Studio.

Art. 4

Comitato Tecnico Scientifico (CTS)

4.1 Il Comitato Tecnico Scientifico composto da n. 3 (tre) membri, organo direttivo ed esecutivo della Scuola, è nominato dal C.d.A. della Fondazione, dura in carica tre anni ed è composto:

- a) dal Direttore;
- b) dal Vicedirettore;
- c) dal Direttore Amministrativo della Fondazione.

4.2 L'Università di riferimento, designa un membro del CTS con qualifica di docente incaricati nei settori scientifico-disciplinari dei Corsi di Studio attivati dalla Scuola.

4.3 Il Direttore si riserva di invitare alle sedute del CTS, senza diritto di voto, chiunque ritenga utile alla discussione dei punti all'ordine del giorno, compresi i Docenti coinvolti nell'erogazione della didattica.

4.4 La funzione di Segretario verbalizzante sarà svolta dal Direttore Amministrativo o da una persona designata dallo stesso scelta tra il personale tecnico e amministrativo in servizio presso la Scuola.

4.5 In caso di questioni di particolare urgenza, la riunione del CTS della Scuola può essere

svolta per via telematica, con pieno potere deliberante, fatto salvo il raggiungimento del numero legale.

4.6 Al fine di assolvere al proprio ruolo funzionale, il CTS della Scuola ha la responsabilità di:

- redigere ogni anno, ai sensi dell'art. 4 del DM 38/2002, una relazione sul funzionamento della Scuola e sull'attività scientifica e didattica svolta nell'anno immediatamente precedente, nonché sul programma per l'anno successivo;
- coordinare e approvare i Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio della Scuola, corredati dai programmi degli insegnamenti predisposti dai Corsi di Studio, promuovendone la trasversalità;
- armonizzare e coordinare l'erogazione degli insegnamenti;
- proporre al C.d.A. della Fondazione una programmazione triennale e il quadro delle coperture didattiche in coerenza con il progetto culturale e didattico della Scuola;
- proporre al C.d.A. della Fondazione modifiche al progetto istitutivo e allo Statuto della Scuola;
- esprimere pareri e proporre al Consiglio Tecnico Scientifico della Fondazione l'istituzione e la soppressione di Corsi di Studio e/o elaborare proposte per il loro miglioramento;
- proporre al Consiglio Tecnico Scientifico della Fondazione variazioni degli ordinamenti di Corsi di Studio esistenti;
- monitorare l'offerta formativa, la qualità della didattica e dei servizi agli studenti e individuare indicatori per la valutazione dei risultati;
- esprimere parere sulle richieste di attivazione delle procedure di reclutamento e sulle chiamate dei docenti, come richiesto dalle relative regolamentazioni dell'Ateneo;
- esprimere pareri ed eventuali proposte al Consiglio Tecnico Scientifico della Fondazione sull'istituzione di Corsi di master universitari di primo e secondo livello, facenti capo al proprio progetto culturale e didattico, secondo le modalità previste dalla Fondazione;
- esaminare i problemi evidenziati dal Sistema di Gestione della Qualità e adottare gli interventi che si rendano necessari;
- disciplinare gli accessi ai Corsi di Studio che fanno capo alla Scuola;
- coordinare le modalità per l'esame finale per il conseguimento del titolo di studio;

→ curare il coordinamento dell'attività didattica della Scuola con il terzo livello di formazione.

Art. 5

Direttore della Scuola (DDS)

5.1 Il Direttore della Scuola:

- presiede le sedute del CTS;
- rappresenta la Scuola all'interno e all'esterno della Fondazione, svolge il ruolo di garante del progetto culturale, didattico, scientifico e sovrintende alla qualità della didattica erogata;
- promuove e coordina le attività della Scuola attraverso il CTS della Scuola, in particolare quelle volte ad armonizzare le attività dei Consigli di Corso di Studio che afferiscono alla Scuola;
- vigila sulle attività didattiche che fanno capo alla Scuola ed esercita, nell'ambito della Scuola, ogni altra funzione prevista dalla normativa vigente, dallo Statuto e dai regolamenti della Fondazione, e non espressamente attribuita ad altri organi della Scuola;
- adotta, in casi straordinari di necessità e urgenza, provvedimenti di competenza del CTS della Scuola, con l'obbligo di sottoporli a ratifica nella seduta immediatamente successiva alla predetta adozione.

5.2 Il Direttore della Scuola è nominato dal C.d.A. della Fondazione tra i professori universitari componenti il CTS, esterno alla scuola, inquadrato nei settori scientifico-disciplinari di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a) del DM 38/2002, e ha compiti didattici in uno dei Corsi di Studio della Scuola.

5.3 Il Direttore della Scuola è rinominabile. Qualora, per qualunque motivo, egli non dovesse completare il proprio mandato, il C.d.A. della Fondazione provvederà alla nomina del sostituto.

5.4 Il Direttore designa il Vicedirettore della Scuola nominato dal C.d.A. della Fondazione, scelto tra i professori universitari componenti il CTS, che ha compiti didattici in uno dei Corsi di Studio della Scuola. Il Vicedirettore della Scuola supplisce il titolare nei casi di impedimento o di assenza. Egli esercita altresì le funzioni di ordinaria amministrazione in ogni caso di cessazione anticipata dall'ufficio da parte del Direttore, fino all'entrata in carica del nuovo nominato. Nel caso di assenza o

impedimento del Direttore e del Vicedirettore, il Direttore è sostituito dal Decano dei professori del CTS della Scuola.

5.5 Il Direttore si avvale per le attività amministrative e gestionali del Direttore Amministrativo e di personale tecnico e amministrativo messo a disposizione della SSML. All'interno del personale assegnato alla Scuola verranno individuate mansioni e responsabilità specifiche per i differenti ambiti operativi di cui la Scuola ha competenza. Le modalità di impiego del personale tecnico e amministrativo in servizio presso la Scuola sono gestite dal Direttore sulla base di principi e criteri generali condivisi con il Direttore Amministrativo.

5.6 Il Direttore può delegare lo svolgimento di specifiche funzioni ad altri docenti o esponenti del personale.

5.7 Il Direttore promuove l'internazionalizzazione della Scuola, lo sviluppo di nuove iniziative didattiche all'estero, gli scambi e le collaborazioni internazionali.

5.8 Il Direttore promuove attività didattiche e di scambio con l'Università di riferimento e gli altri Atenei convenzionati con l'Ente gestore.

Art. 6

Consiglio del Corso di Studio (CCS)

6.1 Il Corso di Studio (CS) è l'unità organizzativa fondamentale per la progettazione e gestione di singoli programmi formativi istituzionali; il CS stabilisce gli indirizzi didattici tramite i propri organi di governo.

6.2 Organi di governo del Corso di Studio sono:

- il Consiglio di Corso di Studio;
- il Coordinatore di Corso di Studio.

6.3 A un Consiglio di Corso di Studio possono afferire uno o più Corsi di Studio della stessa Scuola. Per le necessarie armonizzazioni fra i programmi formativi offerti e per il raccordo fra i diversi livelli di formazione, si potrà istituire, per CS di identica denominazione o significativamente affini, un unico CCS. L'afferenza di un CS a un CCS è deliberata dalla Scuola, tenendo conto dei seguenti criteri:

- per i Corsi di studio affini è costituito un unico CCS;
- per i Corsi di Studio con marcate caratteristiche di trasversalità possono essere costituiti

specifici CCS solo ove ciò risulti indispensabile allo sviluppo del progetto culturale e formativo.

6.4 Il Consiglio di Corso di Studio riunisce i docenti titolari di insegnamenti o moduli didattici erogati nel Corso di Studio e un numero di rappresentanti eletti degli studenti, quest'ultimi pari ad almeno uno per ogni anno di corso. I Corsi di Studio appartenenti alla Scuola e con la stessa denominazione o denominazioni simili, istituiscono un unico Consiglio di Corso di Studio, salva diversa determinazione del CTS della Scuola.

6.5 Il Consiglio di Corso di Studio è presieduto dal Coordinatore del Corso di Studio, nominato dall'Università di riferimento tra i docenti componenti il Consiglio stesso. Il mandato è di tre anni, rinnovabile una volta.

6.6 La funzione di Segretario verbalizzante sarà svolta nei termini e nei modi previsti dal precedente art. 4.4..

6.7 In particolare, il Consiglio di Corso di Studio:

- predispone e propone alla Scuola di appartenenza i Regolamenti didattici dei Corsi di Studio facenti capo al Consiglio di Corso di Studio;
- propone alla Scuola di appartenenza le variazioni dell'ordinamento dei Corsi di Studio facenti capo al Consiglio di Corso di Studio;
- analizza la coerenza dell'offerta formativa con il Regolamento didattico approvato e l'efficacia degli insegnamenti svolti e intraprende le azioni correttive necessarie.

Art. 7

Convocazione degli organi della Scuola e validità delle sedute

7.1 La convocazione delle sedute degli organi collegiali, effettuata esclusivamente per via telematica almeno cinque giorni prima dell'adunanza, salvo i casi d'urgenza, e la determinazione dell'ordine del giorno sono stabiliti rispettivamente dal Direttore della Scuola e dal Coordinatore del Corso di Studio.

7.2 La convocazione straordinaria dei seguenti organi può essere motivatamente richiesta:

- per il CTS della Scuola da almeno 2 dei

membri componenti;

→ per i Consigli di Corso di Studio da almeno 1/5 dei membri;

La convocazione straordinaria deve essere fatta con preavviso di almeno 20 giorni antecedenti la seduta.

7.3 I membri non di diritto decadono dal mandato in caso di assenza ingiustificata a tre sedute nel corso dell'anno. Nel computo non si tiene conto delle sedute convocate con procedura d'urgenza, né delle sedute o parte di sedute alle quali sono chiamati a partecipare senza diritto di voto. La giustificazione dell'assenza dalle riunioni è valida a tutti gli effetti se avvenuta a mezzo di posta elettronica, oppure con comunicazione scritta o verbale alla segreteria amministrativa.

7.4 Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei membri con diritto di voto. I membri possono anche essere presenti in audio o teleconferenza. Nel computo per determinare la maggioranza non si tiene conto di coloro che hanno giustificato validamente l'assenza. Tale disposizione non si applica al CTS, per il quale il quorum strutturale non deve essere inferiore alla maggioranza assoluta dei componenti. In ogni caso nessuna seduta di organo collegiale è valida qualora non sia presente il Presidente o chi ne fa le veci.

7.5 Per l'assunzione di delibere, salvo quanto previsto al precedente art. 7.4 o che sia diversamente disposto da norme legislative o statutarie, è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità nelle votazioni a voto palese, prevale il voto del Direttore nelle sedute del CTS o del Coordinatore nelle sedute del CCS.

7.6 Nel corso di una seduta non possono essere riproposti argomenti la cui trattazione è già stata conclusa nella seduta stessa. Proposte di delibera che mirino a modificare delibere precedentemente prese non possono essere presentate se non dopo un anno. A giudizio del Direttore del CTS o del Coordinatore del CCS, tale termine può essere motivatamente ridotto in presenza di fatti nuovi sugli argomenti oggetto delle delibere stesse.

7.7 Il Segretario, o un suo delegato, ha il compito di redigere i verbali contenenti i termini essenziali della discussione. Chiunque intenda fare iscrivere a verbale una dichiara-

zione è tenuto a consegnare il testo al Segretario nel corso della seduta. Le delibere sono riportate a verbale per esteso con i risultati delle relative votazioni, ed hanno effetto immediato. I verbali sono approvati nella seduta successiva sempre che i membri del consenso, che vi hanno partecipato, abbiano avuto tempo ragionevole per prenderne visione. Per esigenze amministrative stralci di verbali possono essere approvati seduta stante.

Art. 8

Sistema di Gestione della Qualità

8.1 Il ruolo strategico svolto dalla Scuola e la necessità di mantenere nel tempo standard qualitativi adeguati, prevede che la SSML sia dotata di un modello documentale per l'Assicurazione della Qualità (AQ), andando ad erogare servizi in conformità agli standard di "Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento" approvati dall'ANVUR, per quanto applicabili.

8.2 A tal fine, la Scuola adotta il Sistema di Gestione per la Qualità predisposto e mantenuto attivo dalla Fondazione conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2008, come mezzo per assicurare che i propri prodotti e servizi siano gestiti e tenuti sotto controllo al fine di migliorarne in continuo l'efficacia accrescendo la soddisfazione degli utenti e degli stakeholders. La Fondazione è certificata RINA per i servizi di "Progettazione ed erogazione di formazione superiore e continua".

TITOLO III

TITOLI DI STUDIO E DIRITTO ALLO STUDIO

Art. 9

Titoli di studio

9.1 La Scuola Superiore per Mediatori Linguistici GONZAGA, ai sensi del Decreto Ministeriale 10 gennaio 2002 n. 38, art. 1 comma 2 e del Decreto Direttoriale n. 1550 del 9/7/2015 di riconoscimento, rilascia titoli di studio, conseguibili al termine di corsi di studi superiori di durata triennale, equipollenti a tutti gli effetti ai diplomi di laurea conseguiti nelle Università al termine dei corsi afferenti alla classe L-12 delle lauree universitarie in "Mediazione linguistica", di cui al Decreto Ministeriale 26 luglio 2007, N. 386, allegato 2, pubblicato nel Sup-

plemento Ordinario N. 212 della Gazzetta Ufficiale n. 246 del 22 ottobre 2007.

9.2 Ai sensi del D.M. 10 gennaio 2002 n. 38 art. 8 comma 1, il diploma rilasciato dalla Scuola al termine dei corsi di studio consente l'accesso al corso di laurea magistrale appartenente alla classe LM-94 delle lauree magistrali in "Traduzione specialistica e interpretariato", di cui al Decreto Ministeriale 26 luglio 2007, n. 386, allegato 2, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 212 della Gazzetta Ufficiale n. 246 del 22 ottobre 2007, secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270 art. 6 commi 2 e 3, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 12 novembre 2004.

9.3 Nel superiore interesse degli studi, la Scuola assicura la prosecuzione di tutti i Corsi di Studio ed il rilascio degli annessi titoli e qualifiche accademiche, compresi quelli previsti dall'art. 2.6, fino alla conclusione del ciclo completo degli stessi.

9.4 La Scuola rilascia altresì attestati e qualifiche al termine di corsi di alta specializzazione, formazione, perfezionamento ed altre attività equivalenti.

Articolo 10 **Diritto allo studio**

10.1. La Scuola adotta i provvedimenti necessari per assicurare la piena realizzazione del diritto allo studio. Promuove e favorisce inoltre tutte le iniziative svolte a migliorare le condizioni degli studenti nella Scuola, la loro formazione culturale ed il loro inserimento nel mondo del lavoro, avvalendosi di tutte le possibilità offerte dalla normativa vigente. In favore degli iscritti ai corsi si applicano le norme vigenti in ambito universitario in materia di diritto allo studio di competenza della Regione Lombardia.

TITOLO IV **NORME FINALI E TRANSITORIE**

Art. 11 **Norme finali**

11.1 Le fonti di finanziamento della Scuola sono costituite dai fondi messi a disposizione dall'Ente gestore sulla scorta della programmazione triennale e il quadro delle coperture

didattiche di cui al precedente art. 4.6. Le tasse ed i contributi dovuti dagli studenti sono determinati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione e resi noti con il programma annuale dei corsi.

11.2 Il presente Statuto viene adottato dal CTS con effetto immediato a seguito dell'approvazione del C.d.A. della Fondazione pubblicato sul sito web della Scuola e inviato al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per gli adempimenti di competenza.

11.3 Per l'adeguamento del presente Statuto a leggi o norme cogenti emanate in data posteriore alla sua approvazione, è richiesta la maggioranza dei presenti alla seduta della Giunta della Scuola e la successiva approvazione del C.d.A. della Fondazione.

11.4 Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente Statuto, si applicano le norme di legge in materia, lo Statuto, il Codice Etico e i Regolamenti della Fondazione.

Art. 12

Norme transitorie e di prima applicazione

12.1 Sino al momento dell'entrata in vigore del presente Statuto si applicano le norme vigenti e lo Statuto della Fondazione eccetto i casi di incompatibilità.

12.2 Il CTS della Scuola potrà ratificare eventuali atti e provvedimenti assunti dalla Fondazione, nel periodo precedente alla nomina del Direttore del CTS, così come altri eventuali provvedimenti assunti e non ancora ratificati.

Art. 13

Definizioni e acronimi

- AQ: Assicurazione della Qualità;
- CCS: Consiglio del Corso di Studio;
- CdA: Consiglio di Amministrazione;
- CS: Corso di Studio;
- CTS: Comitato Tecnico Scientifico;
- DDS: Direttore della Scuola;
- DM: Decreto Ministeriale;
- FUM: Fondazione UniverMantova;
- LM: Laurea Magistrale;
- SSD: settore scientifico disciplinare;
- SSML: Scuola superiore per Mediatori Linguistici.